



# **CITTA' DI STRESA**

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

**SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**

---

**DETERMINA N. 762 R.G. in data 14/09/2022**

Oggetto:

RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021 - TRIENNIO 2022/2024 - ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.

Il giorno 14 settembre 2022

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., nonché il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco N. 434 del 23/12/2021, con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei Servizi Segreteria, Turismo-Cultura-Sport, Politiche Giovanili e Tempo Libero e Politiche Sociali;

VISTO l' articolo 9 del D.L. n. 78/2009;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;

**VISTI** i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

*"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre*

2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale N. 154 del 04/11/2021 avente ad oggetto la determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in base all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4/4/2000;

**RILEVATO** che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco e agli Assessori verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

**CONSIDERATO** che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

**VISTA** la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

**RITENUTE** valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

**DATO ATTO** che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

**VISTO** l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

*“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.*

*2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;*

**CONSIDERATO** che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

**CONSIDERATO** che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di STRESA è pari a N. 4.745 abitanti;

**CONSIDERATO** che a seguito della deliberazione consiliare N. 46 del 08/08/2022, immediatamente esecutiva, è stata stanziata a bilancio la maggiore spesa oggetto del presente provvedimento, tenendo conto della gradualità prevista dal menzionato comma 584, 1° periodo e prevedendo altresì il relativo trasferimento statale a titolo di concorso alla spesa a carico dell'Ente pari –per l'anno 2022- ad € 9.815,80, fatta salva l'IRAP che rimane a carico dell'Ente;

**RITENUTO** pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

**PRECISATO** che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 63 del 30/11/2021, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato D.U.P.S. 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 77 del 30/12/2021, immediatamente esecutiva, e s.m.i. con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale N. 16 del 10/02/2022, immediatamente esecutiva, e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2018;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**D E T E R M I N A**

1.- **LA PREMESSA** che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

2. **DI DARE ATTO** che la spesa sostenuta a titolo di indennità di funzione per gli Amministratori per il periodo gennaio – agosto 2022 ammonta a €. 22.637,02 oltre IRAP;

3. **DI RIDETERMINARE**, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come dettagliato nell'**allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. **DI RIDETERMINARE**, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 1 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco e agli Assessori secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, come dettagliato nell'**allegato B)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. **DI IMPEGNARE** la maggiore spesa derivante dall'applicazione dei punti 3) e 4) del bilancio di previsione 2022/2024, pari a €. 9.342,92 (indennità) al cap. 30/10/1 ed €. 794,15 (irap) al cap. 70/5/1 del bilancio in corso;

6. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni in premessa, la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, (contributo statale erogato per anno 2022 pari a € 9.815,80);

7. **DI FAR RILEVARE** che la liquidazione dei nuovi compensi in favore del Sindaco e degli Amministratori avverrà con decorrenza 01/10/2022, provvedendo altresì alla liquidazione ed al pagamento dei conguagli relativi al periodo 01/01/2022-30/09/2022 secondo quanto risultante dall'**allegato C)** a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. **DI QUANTIFICARE** per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 4 aprile 2000, N. 119, in € 2.439,86 l'importo da accantonare a titolo di indennità di fine mandato in favore del Sindaco Marcella SEVERINO, da corrispondere a conclusione del mandato amministrativo oltre IRAP 8,5% (€. 207,39), dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di apportare al capitolo 880/6/1 del Bilancio 2022 le opportune variazioni prelevando la somma necessaria (pari a €. 317,25) dal cap. 30/10/1 nella prima variazione di bilancio utile;

9. **DI DARE ATTO** che in base al punto 5.2 lettera i) dell'allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, corretto e modificato dal D. Lgs 126/2014, le spese per indennità di fine mandato sono considerate spese potenziali che vanno previste in un apposito accantonamento sul quale non è possibile effettuare

impegni di spesa, ma a fine esercizio tale spesa confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione;

10. **DI DARE ATTO** altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

11. **DI TRASMETTERE** copia del provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di propria competenza

12. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell' articolo 147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

13. **DI DISPORRE** ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, N. 33, la pubblicazione del presente atto oltre che all'Albo Pretorio on line anche sull'apposito sito web del Comune "amministrazione trasparente" prevista quale condizione di efficacia del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**(TEDESCHI NICOLETTA)**

---